



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE**

N. 1476

del 30 OTT 2012

Oggetto: Ratifica della Delibera n. 334 della Giunta Nazionale del 8 ottobre 2012 relativa alla Revisione del Regolamento "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva"

Esecuzione:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Conoscenza:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Consegnata il:

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- VISTO** l'art.1 della legge 31 gennaio 1992, n.138;
- VISTO** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 6 dello Statuto del CONI;
- VISTA** la necessità di apportare con urgenza alcune integrazioni e modifiche al Regolamento già approvato, in considerazione di esigenze emerse del corso dell'attuazione dello stesso;

Handwritten mark

Deliberazione n. 1476

Riunione del 30/11/2012

DELIBERA

la ratifica della Delibera n. 334 della Giunta Nazionale del 8 ottobre 2012 relativa alla Revisione del "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica Sportiva".

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Visto se ne propone l'adozione
attestandone la conformità agli atti, la
regolare istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa statale

Il Direttore 
Francesco Romussi

RELAZIONE PER IL CONSIGLIO NAZIONALE

Oggetto: Revisione del Regolamento "Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva", approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n° 1430 del 17 dicembre 2010.

Quasi due anni fa è stato approvato il nuovo Regolamento in oggetto, la cui finalità principale era quella di disciplinare la complessa materia delle omologazioni degli impianti sportivi.

Il Regolamento prevedeva che le FSN e DSA si attivassero ad adeguare i propri regolamenti di omologazione alle indicazioni stabilite entro il termine di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi, dalla data della entrata in vigore del Regolamento stesso. Ma il processo si è rivelato più lento del previsto; ad oggi solo meno della metà dei soggetti interessati hanno risposto e per questi si sta provvedendo alla revisione dei Regolamenti presentati.

Proprio da questo lavoro di analisi delle peculiarità di ciascun Regolamento di omologazione è sorta la necessità di apportare alcune integrazioni al Regolamento in oggetto.

La prima integrazione nasce dalla constatazione dell'esistenza di impianti sportivi il cui spazio di attività sportiva ha schema libero (quali l'automobilismo, il motociclismo e gli sport invernali) ed in cui si svolgono attività ad elevato rischio per la sicurezza; per questi è necessario che la Federazione possa esprimere il proprio parere, legato alla sicurezza dell'attività, già dalla fase di progetto dell'impianto stesso. Questa modifica al Regolamento è stata inserita nell'art. 4, secondo capoverso.

La seconda integrazione nasce dalla esigenza avvertita da alcune FSN di certificare la rispondenza ai criteri di sicurezza anche per gli impianti di allenamento, in quanto ciò è ritenuto dalle Società Assicuratrici condizione indispensabile per la stipula dei necessari contratti di assicurazione per gli atleti. Si richiede, in questo caso, di omologare anche gli impianti d'esercizio. Questa modifica al Regolamento è stata inserita nell'art. 6, quarto capoverso.

Altre piccole correzioni introdotte nel testo sono finalizzate ad eliminare possibili errori di interpretazione del regolamento stesso.

Il Dirigente
Ing. Francesco Romussi

Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi

Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva

Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n° 1476 del 30/01/2012

1 - Oggetto

Scopo del presente regolamento è quello di definire principi informativi e regole finalizzati alla promozione ed allo sviluppo della qualità dell'impiantistica sportiva, attraverso la definizione, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate (nel seguito indicate come FSN e DSA), di regolamenti e procedure di omologazione degli impianti e delle attrezzature sportive chiari, esaurienti, trasparenti e imparziali.

2 - Attività delle FSN e DSA

I regolamenti tecnici e le procedure di omologazione vengono stabiliti autonomamente dalle FSN e DSA in funzione delle caratteristiche delle discipline sportive e del livello di attività praticato.

2.1 - Attività obbligatorie

Le FSN e DSA sono tenute a regolamentare e verificare, in modo diretto o attraverso specifiche deleghe a favore di soggetti subordinati (leghe, comitati di settore, ecc.), le caratteristiche tipologiche, funzionali e di sicurezza degli impianti sportivi nei quali si svolgono attività agonistiche o formative (di esercizio) di propria competenza, per mezzo di:

- regolamenti tecnici, che riguardano le Caratteristiche degli impianti per l'omologazione;
- regolamenti di procedura, che indicano in dettaglio le procedure di omologazione, le modalità di designazione, formazione e aggiornamento dei soggetti che emettono l'omologazione (procedure di abilitazione degli omologatori) e le modalità di individuazione di eventuali soggetti (laboratori specializzati) chiamati ad eseguire esami tecnici in laboratorio o in sito a supporto delle omologazioni.

2.2 - Attività facoltative

Le FSN e DSA, per promuovere la diffusione della cultura impiantistica e la migliore realizzazione degli impianti di loro interesse, possono:

- fornire consulenza sugli impianti attraverso molteplici forme (pareri preventivi di omologabilità sui progetti, supporto alla progettazione, controlli in corso d'opera, ecc.) in via diretta o attraverso deleghe ad altri soggetti che presentino le necessarie caratteristiche di competenza, e possano garantire un servizio trasparente ed indipendente (FSN Servizi, ecc.). Ove la FSN o DSA metta a disposizione un servizio di consulenza a titolo gratuito o a pagamento, il soggetto realizzatore, a maggiore garanzia della qualità del risultato può, a propria discrezione, richiedere un visto preventivo di omologabilità sul progetto od anche il supporto tecnico della Federazione durante le fasi salienti della realizzazione.

- produrre pubblicazioni specializzate sotto forma di manuali o guide riguardanti le caratteristiche degli impianti, esemplificazioni tipologiche, capitoli speciali di opere, ecc.

3 - Procedure per l'omologazione

Per omologazione di un impianto sportivo si intende il documento emesso dalla FSN o DSA, secondo la procedura prevista, che attesta l'idoneità dell'impianto allo svolgimento della pratica sportiva (preparazione, allenamento, ecc.) e/o delle competizioni di un determinato livello.

L'omologazione è sempre ed esclusivamente da riferirsi ad un impianto realizzato, completo e potenzialmente funzionante.

L'atto di omologazione è atto ufficiale emesso dalle FSN e DSA, anche se per le procedure di verifica tecnica le FSN e DSA possono delegare altri soggetti competenti. Nell'atto di omologazione deve essere indicata la durata di validità, al termine della quale l'impianto dovrà ottenere una nuova omologazione.

Le FSN e DSA devono definire le procedure di omologazione (modalità di richiesta, modulistica, tempi, documentazione tecnica, sopralluoghi, prove in sito, prove di laboratorio, durata e procedure per il rinnovo, ecc.); devono inoltre provvedere alla abilitazione dei tecnici incaricati all'esecuzione dei sopralluoghi e delle prove in sito (omologatori) e verificare l'assenza di condizioni di incompatibilità di questi con l'attività svolta.

Le prove in sito e quelle di laboratorio devono essere condotte da tecnici qualificati e laboratori accreditati, secondo la normativa italiana ed europea vigente.

Il costo delle omologazioni deve essere determinato in base al costo di mercato degli esami e dei controlli svolti, nonché ai costi e compensi per le prestazioni d'opera, ammettendo una maggiorazione non superiore al 20% a favore della FSN o DSA, a compenso del servizio svolto.

4 - Regolamenti tecnici per l'omologazione

È compito di ogni FSN o DSA emanare per ogni disciplina sportiva il regolamento tecnico che, per ogni livello di omologazione (internazionale, nazionale, regionale, ecc.), definisca in modo chiaro e completo le caratteristiche tecniche e i requisiti di prestazione necessari e sufficienti a rendere omologabili gli impianti, nonché le procedure per l'ottenimento dell'omologazione stessa.

Il soggetto realizzatore dell'impianto non può essere obbligato ad ottenere visti preventivi o sopralluoghi in corso d'opera, con esclusione degli impianti destinati alle discipline degli sport che seguono, per le quali è richiesto il visto preventivo sul progetto, in merito alla sicurezza degli spazi di attività sportiva, da parte dell'ufficio tecnico della competente Federazione.

- Sport motociclistici
- Sport automobilistici
- Sport invernali

Ove richiesto, il costo del visto preventivo deve essere previsto dal regolamento delle procedure per l'omologazione approvato.

La richiesta di omologazione può essere fatta a realizzazione ultimata e il soggetto realizzatore si assumerà, di conseguenza, l'onere della corretta realizzazione dell'opera, accettando tutti i rischi e le conseguenze derivanti dal non completo raggiungimento delle condizioni di omologabilità indicate nel Regolamento.

Ogni regolamento, che dovrebbe preferibilmente essere contenuto in documento separato da quello sportivo, deve definire, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di omologazione, ove richiesto:

- Le caratteristiche geometriche, le dimensioni e le segnature degli spazi di attività sportiva (campi, piste, vasche, ecc.), comprese le dimensioni minime delle fasce di rispetto;
- Le caratteristiche delle eventuali delimitazioni di sicurezza degli spazi di attività sportiva (recinzioni, reti di protezione, ecc.);
- Le caratteristiche e i requisiti di prestazione delle pavimentazioni sportive (superficie, materiali idonei o consigliati, planarità, pendenze, elasticità, attrito, portanza, rimbalzo, colore, riflettanza, ecc.);
- Le caratteristiche e i requisiti di prestazione di attrezzature fisse e mobili, in particolare i requisiti di sicurezza per il fissaggio e l'ancoraggio di queste e gli spazi di sicurezza circostanti;
- Le caratteristiche e i requisiti di prestazione di impianti, attrezzature e particolari dotazioni tecnologiche (tabelloni, segnaletica, photofinish, diffusione sonora, ecc.);
- Le caratteristiche ambientali minime (temperature, livelli di illuminamento, risposta acustica, ecc.);
- Gli spazi e le attrezzature richiesti per le competizioni ai vari livelli di omologazione (postazioni di giudici, giurie, panchine atleti, ecc.);
- Le caratteristiche degli elementi di separazione tra pubblico ed atleti e le eventuali fasce di sicurezza.

Il regolamento tecnico deve inoltre indicare, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di omologazione, la capienza minima richiesta per gli spazi per il pubblico e la eventuale divisione in settori richiesta oltre quella di Legge.

Può anche indicare, per ogni disciplina sportiva e per ogni livello di omologazione, le dotazioni e le caratteristiche minime richieste o consigliate per i servizi di supporto (quali spogliatoi, magazzini, locali tecnici, arredi, uffici, ecc.), purché le dotazioni indicate possano considerarsi migliorative rispetto a quelle minime richieste dalle Norme CONI.

Può, infine, contenere indicazioni e consigli finalizzati a migliorare la gestione economica degli impianti, la gestione della sicurezza, i risparmi energetici e la compatibilità ambientale.

Ove il regolamento tecnico federale, per determinati livelli di omologazione, faccia riferimento a un analogo regolamento di una Federazione Sportiva Internazionale, è compito della FSN o DSA presentarne la versione ufficiale in lingua italiana, completata con tutti gli elementi e le indicazioni che la rendano conforme alla presente normativa ed alla legislazione italiana.

Il regolamento tecnico federale può contenere regole sperimentali riguardanti materiali e/o attrezzature fisse e mobili, purché venga indicato il periodo di

sperimentazione, il livello di competizione nel quale la sperimentazione viene consentita e se per l'impianto venga prevista una specifica categoria di omologazione. Per la sperimentazione di nuovi materiali e/o sistemi si raccomanda alla Federazione la massima prudenza in riferimento alla sicurezza degli atleti, alla nocività dei materiali, alla loro compatibilità ambientale e ai problemi di futuro smaltimento e/o riciclabilità.

Per quanto possibile, per tutti i requisiti di prestazione devono essere indicate le normative di riferimento italiane o internazionali (UNI, UNI EN, UNI ISO, ISO), i metodi di verifica, i parametri di valutazione, i valori minimi o i campi di variabilità accettabili, sui quali in fase di omologazione potranno essere eseguiti test di valutazione.

I regolamenti non devono contenere riferimenti merceologici espliciti o impliciti di alcun tipo.

5 - Approvazione dei regolamenti

In armonia con quanto previsto dallo Statuto del CONI, i Regolamenti proposti dalle FSN o DSA o dai soggetti da questi delegati devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI; in particolare, tutti i regolamenti o gli stralci di regolamento riguardanti l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature devono ottenere il parere favorevole della Giunta stessa.

Sono da adeguare alla presente normativa e da sottoporre a detto parere anche tutti i regolamenti riguardanti l'impiantistica sportiva e le relative attrezzature attualmente vigenti che non abbiano già ottenuto il parere favorevole della Giunta Nazionale.

6 - Pareri in linea tecnico sportiva

Come previsto dal R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e dalla L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.PR. n. 616 del 24 luglio 1977, e dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, la Legge demanda al CONI il compito di esprimere un parere obbligatorio sui progetti di impianti sportivi; detto parere è denominato *parere in linea tecnico sportiva* e le relative procedure di emissione sono contenute nel "*Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva*".

Qualunque parere espresso dalle FSN o DSA su progetti di realizzazione di opere, anche se inseriti in programmi per l'attuazione di eventi sportivi di qualsiasi livello nazionale o internazionale, non può in nessun caso sostituire o surrogare il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI, che deve essere comunque ottenuto nei tempi e secondo le procedure previste dal Regolamento citato.

In conseguenza di ciò qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio di attività sportiva richiesta alle FSN o DSA può essere concessa solo dietro presentazione, da parte del richiedente, del parere positivo in linea tecnico sportiva ottenuto sull'impianto, dal quale si evinca l'idoneità dell'impianto stesso allo svolgimento dell'attività, secondo i livelli ivi indicati. Gli impianti sprovvisti di parere o gli impianti che nel parere espresso siano dichiarati "*di esercizio*", secondo la definizione data dalle "*Norme CONI per l'impiantistica sportiva*", non potranno essere omologati per lo svolgimento di competizioni sportive.

Gli impianti di esercizio per i quali è sentita l'esigenza di particolari garanzie di sicurezza potranno ricevere l'attestazione di "Omologato per l'allenamento" a condizione che tale livello di omologazione sia già previsto dal regolamento della Federazione.

Nell'impianto omologato per l'allenamento non può essere consentito lo svolgimento di competizioni sportive di qualunque livello.

Se è richiesta l'omologazione per uno sport o una disciplina sportiva non esplicitamente indicati nel parere in linea tecnico sportiva, ne è comunque consentita l'omologazione purché siano presenti le dotazioni di servizi richieste.

7 - Archivio degli impianti omologati

È compito di ogni FSN o DSA costituire e mantenere aggiornato un archivio degli impianti omologati da mettere in correlazione con il Censimento Nazionale degli impianti sportivi del CONI.

8 - Norme transitorie e finali

Le FSN e DSA sono tenute ad adeguare i propri regolamenti alla presente normativa entro sei mesi dalla data di approvazione della stessa. Tale termine può essere prorogato di ulteriori sei mesi su richiesta del Presidente della Federazione inoltrata al Presidente del CONI.

Tutte le deroghe accertate al presente regolamento saranno oggetto di specifica comunicazione agli organi dirigenti del CONI.